

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1375</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALESTRACCI, ANGELINI PIERO MARIO, BAMBI,  
LUCCHESI, DA MOMMIO**

*Presentata il 7 marzo 1984*

**Modifica dell'articolo 3, secondo comma, della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la sub-concessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università degli studi di Pisa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 maggio 1977, n. 230, contenente modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: « Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa », stabilisce che i beni appartenenti al patrimonio dello Stato, assegnati in uso gratuito e perpetuo alla stessa, siano destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dall'università nel campo delle attività agrarie, con la sola eccezione dei terreni si-

tuati ad est della via Vecchia Livornese, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attività didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali.

L'articolo 3, secondo comma, fa divieto di subconcessione dei terreni predetti, ad eccezione di quelli posti ad est della via Vecchia Livornese e « soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Pare ai proponenti che una tale previsione di legge costituisca un'oggettiva li-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mitazione dell'interesse che altri enti pubblici di ricerca possono esprimere per sviluppare, nell'area suddetta, attività scientifiche di interesse nazionale in collaborazione con la stessa università.

Né si può non rilevare l'attenzione dell'università e del territorio per un ampliamento delle iniziative di ricerca, effettua-

te, oltre che dal Consiglio nazionale delle ricerche, anche da altri enti pubblici.

Per le suesposte considerazioni si propone una modifica all'articolo 3, secondo comma, della citata legge, contenente una aggiunta, alla fine del citato comma secondo, delle parole: « e di altri enti pubblici di ricerca ».

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

---

**ARTICOLO UNICO.**

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, come modificato dalla legge 16 maggio 1977, n. 230, è sostituito dal seguente:

« I beni predetti non possono essere in nessun caso sub-concessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca ».